



Comune di Scandicci

Settore Risorse e Innovazione
Ufficio Casa

INFORMATIVA

UFFICIO CASA

Oggetto: Avviso Pubblico Contributo straordinario e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. D.G.R.T. 250/2013

Con la presente si informa che l'Avviso Pubblico in oggetto sarà pubblicato all'Albo pretorio da martedì 25 giugno.

La misura, prevede lo stanziamento di un contributo da 6.000 a 10.000 euro annui a beneficio dei nuclei familiari in difficoltà economica titolari di un contratto di locazione a uso abitativo, che hanno subito un procedimento d'intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, oppure per il quale sia intervenuta la convalida ma non ci sia stata ancora l'esecuzione. I beneficiari dovranno documentare la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica (licenziamento non per giusta causa, cassa integrazione, mobilità, mancato rinnovo del contratto, riduzione orario di lavoro, cessazione di attività libero-professionali, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito), oltre a un reddito ISE non superiore ai 35.000,00 euro. E valore ISEE non superiore a 20.000,00

Nello specifico, gli interventi in base a quanto stabilito dalla delibera regionale n. 250/2013 sono i seguenti:

1. prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario (che rinuncia alla convalida dello sfratto) e il locatario è previsto un contributo massimo di € 10.000,00;
2. stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario è previsto un contributo massimo di € 6.000,00, per contratto di locazione a "canone libero";; fino a un massimo di € 8.000,00 se il contratto di locazione è stipulato secondo i Patti territoriali vigenti sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98;
3. stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo proprietario è previsto un contributo a sostegno del nucleo fino ad un massimo di € 8.000,00, ;

Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario e il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto e della prosecuzione dello stesso.

I beneficiari dovranno sottoscrivere un accordo che contenga sia l'accettazione del proprietario dell'immobile alla stipula di un nuovo contratto o la prosecuzione del contratto in essere, sia l'espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti. Inoltre, è stata prevista da parte del Comune la possibile attivazione di ulteriori forme di sostegno alla prosecuzione temporanea dei contratti di locazione per le famiglie in attesa di trasferimento presso un nuovo alloggio, per le quali verrà stipulato un nuovo contratto di locazione ai sensi della legge 431/98. Al fine di favorire il passaggio "da casa a casa", il Comune potrà erogare un contributo al proprietario, fino a un massimo di 6000 euro, per consentire la permanenza del nucleo familiare nel suo alloggio. La stessa cifra potrà essere erogata anche ai nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti per il pagamento del canone di locazione dopo la prosecuzione di un nuovo contratto per un periodo di tempo massimo di sei mesi che verrà liquidato al



Comune di Scandicci

Settore Risorse e Innovazione
Ufficio Casa

proprietario dell'alloggio. Le domande devono essere presentate compilando l'apposito modello disponibile presso:

- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico situato al piano terreno del Palazzo Comunale aperto al pubblico nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 o all'Ufficio Casa del Comune situato al II piano del Palazzo Comunale, aperto al pubblico nei seguenti orari martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00, o scaricabile dal sito web del Comune di Scandicci.

L'avviso rimarrà in pubblicazione fino al 30 novembre prossimo e il contributo non potrà essere cumulato con altri benefici pubblici a sostegno alloggiativo, compresi i contributi affitti di cui alla legge 431/98.